



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

SERVIZIO SPESA ICT ED E-PROCUREMENT

**Procedura aperta informatizzata per la fornitura delle infrastrutture hardware e software per la realizzazione della Centrale Unica di Risposta della Regione Sardegna con disaster recovery reciproco per l'attuazione del servizio del numero unico di emergenza europeo (NUE 112). CIG 8923614F37 - CUP I57H19002550002.**

**CHIARIMENTI AL 25 ottobre 2021**

**CHIARIMENTO N. 1**

**DOMANDA:** Atteso che:

- la Corte di Giustizia UE, nelle pronunce del 26/09/2019 in causa C-63/18 e del 27/11/2019 in causa C-402/18, ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario i limiti al subappalto stabiliti ai commi 2 e 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sulla scorta di tali pronunce, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8101 del 17 dicembre 2020, ha disapplicato la disposizione recante limite percentuale al subappalto in quanto incompatibile con l'ordinamento UE (17. Con il quinto motivo riproposto, le società deducono la violazione dell'Art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto la quota del servizio che xxxx intende subappaltare eccede il limite del 30% fissato dalla norma citata. 17.1 Il motivo è infondato, posto che la norma del Codice dei Contratti Pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l'ordinamento Euro-Unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, C-63/18 del 26/09/2019; Id. C-402/18 del 27/11/2019; in termini Consiglio di Stato, V, 16 Gennaio 2020 n. 389, che ha puntualmente rilevato come " i limiti ad esso relativi (30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile ratione temporis, deve ritenersi superato per effetto delle Sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea), si chiede conferma a codesta spettabile Amministrazione della non applicabilità di un limite percentuale al subappalto.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto previsto dal par. 12 - Subappalto - del Disciplinare di gara "Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare con specificazione dell'incidenza percentuale sull'importo complessivo del contratto. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato".

**Chiarimento n. 2**

**DOMANDA:** Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e smi), come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

SERVIZIO SPESA ICT ED E-PROCUREMENT

cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 “ T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153).

**RISPOSTA:** Si conferma quanto previsto dall'art. 105 comma 2, secondo capoverso, del D.lgs. n. 50/2016 e ssmmii.

**Chiarimento n. 3**

**DOMANDA:** La fornitura oggetto della presente offerta consiste nella messa a disposizione dell'Amministrazione di prodotti informatici con caratteristiche standard e comprensivi dei servizi di assistenza e manutenzione in garanzia erogati dai rispettivi produttori. Si chiede di confermare che tali servizi di assistenza e manutenzione non siano qualificabili come subappalto in considerazione del fatto che trattasi di voci acquistabili a carrello direttamente dai produttori.

**RISPOSTA:** Si conferma quanto previsto dal par. 10.2. - Garanzie e servizi di riparazione/sostituzione - del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e nello specifico, si ribadisce che “Per assicurare il rispetto dei suddetti requisiti, il fornitore dovrà comprendere in offerta componenti la cui garanzia è **rilasciata dal “produttore”**; qualora la garanzia del prodotto non sia fornita direttamente dal produttore, ci si potrà avvalere di una rete di partner certificati dal produttore in grado di erogare, per conto del fornitore o anche senza suo tramite, i servizi di garanzia sopra richiesti”.

**Chiarimento n. 4**

**DOMANDA:** Al capitolo 21.2 il Disciplinare di gara prescrive che debbano essere allegate le schede tecniche / brochure dei prodotti offerti nonché le certificazioni e la documentazione di conformità. Nel medesimo capitolo 21.2 viene prescritto che la documentazione tecnica debba essere redatta in lingua italiana. Trattandosi di prodotti afferenti a costruttori esteri la cui documentazione ufficiale è di norma in sola lingua inglese, si chiede di confermare che sia possibile fornire tale documentazione in lingua inglese laddove non sia disponibile la versione in lingua italiana.

**RISPOSTA:** Si conferma che, nel caso in cui non sia disponibile la documentazione tecnica in lingua italiana potrà essere presentata ed allegata all'offerta la documentazione tecnica esclusivamente in lingua inglese.

**Chiarimento n. 5**

**DOMANDA:** Si chiede di chiarire se l'offerta economica di cui all'Allegato 3 debba essere costituita dal file .ods debitamente compilato o se, fermo restando lo schema di offerta, la stessa possa essere costituita da un file in formato .pdf.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

SERVIZIO SPESA ICT ED E-PROCUREMENT

**RISPOSTA:** L'Allegato 3 "Schema di offerta economica" potrà essere trasmesso o in formato .ods o .pdf secondo le indicazioni e le modalità previste dal par. 21.1. - Schema di offerta economica - del Disciplinare di gara.

Il responsabile del procedimento

Fabio Marinelli

(firmato digitalmente)